II GDP

- = ritenuto che l'ATP conciliativo è una particolare corma di accertmento ovluta dal legislatore, con la riforma processuale del 2005, per rafforzare l'intento deflattivo e conciliativo che impronta l'attuale approccio sistematico al "sistema giustizia", sempre più orientato verso ogni forma di ADR (alternative dispute devolution);
- = ritenuto altresì che l'applicazione anche a questo istituto dell'art. 699 c.p.c., che espressamente prevede il ricorso all'ATP anche in corso di causa, non può essere esclusa dalla sola considerazione che, normalmente, la conciliazione a fini deflattivi "precede" la pendenza del giudizio; e queso anche e soprattutto ala luce di tutta la legislazione sulla conciliazione obbligatoria (D. Lgs 28/10), esperibile anche in corso di causa (art. 5 cc 1 e 2)

P.Q.M.

- respinge l'eccezione di parte convenuta e, dichiarato ammissibile il presente ricorso, formula il quesito e predispone l'incarico al CTU dott. Arminio.